

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari straordinari nominati ai sensi degli *articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 agosto 2010, n. 129*, e dei commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, è composto da una parte fissa, che non può superare i 50 mila euro annui, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico, che non può superare i 50 mila euro annui;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con il quale, in considerazione del reiterarsi degli eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse, sono stati disposti nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

**VISTO** il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 38 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante rimodulazione delle funzioni commissariali, il quale al primo comma prevede che,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

**VISTO**, altresì, il secondo comma dell'articolo 38 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

**RAVVISATA** l'opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario del Governo al prof. Piero Farabollini;

**VISTO** il *curriculum vitae* del prof. Piero Farabollini;

**VISTA** l'istanza del prof. Piero Farabollini rivolta all'Università degli Studi di Camerino – Scuola di Scienze e tecnologie – Sezione di Geologia, con la quale è stata avanzata richiesta di collocamento in posizione di aspettativa senza assegni a decorrere dalla data dell'assunzione del predetto incarico;

**VISTE** le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con le quali il prof. Piero Farabollini dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, all'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché la dichiarazione in materia di limite ai trattamenti economici annui onnicomprensivi di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il prof. Piero Farabollini è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni.

## **Articolo 2**

- 1.** Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato, nei limiti stabiliti dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'importo di euro 50 mila annui lordi, a titolo di parte fissa e nell'importo di ulteriori euro 50 mila annui lordi a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso dovrà essere liquidata mensilmente. La parte variabile dovrà essere liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione dell'autorità politica, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- 2.** La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma 5 ottobre 2018

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**